



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

DECRETO

Il sottoscritto Direttore Marittimo del Veneto:

- VISTO** il dispaccio n. 21686, in data 11 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - concernente le "Tariffe per il servizio di pilotaggio", con cui è stata approvata la revisione delle tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di Venezia, con decorrenza dal 20 luglio 2023;
- VISTO** il dispaccio n. 21822, in data 11 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - con cui è stato trasmesso lo schema di provvedimento tariffario per il porto di Venezia;
- VISTO** il dispaccio n. 17454, in data 17 giugno 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - relativo alla revisione del sistema tariffario del servizio di pilotaggio, contabilità delle Corporazioni dei piloti.
- VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, recante "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- VISTI** gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificato, da ultimo con decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 232, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO** il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 recante "Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali";

VISTO: il proprio Decreto n° 14/2022 in data 28 febbraio 2022, concernente la revisione biennale delle tariffe per i servizi di pilotaggio nel porto di Venezia;

VISTI gli articoli 91 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 101, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalle ore 00:01 del 20 luglio 2023 sono determinate e rese esecutive le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Venezia:

A) Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Lido - Treporti - Bacino San Marco - Marittima Alberoni - Canale di Malamocco e Poveglia - Canale Fisolo - Canale San Pietro - Canale Sant'Antonio, nonché i movimenti all'interno delle zone stesse

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 1.000	245,03
1.001 - 1.500	313,01
1.501 - 2.000	412,02
2.001 - 3.000	517,18
3.001 - 4.000	665,44
4.001 - 6.000	802,21
6.001 - 8.000	957,46
8.001 - 10.000	1.142,89
10.001 - 12.000	1.322,49
12.001 - 16.000	1.517,15
16.001 - 20.000	1.653,93
20.001 - 25.000	1.807,49
25.001 - 30.000	1.997,14

30.001 - 40.000 2.281,61

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro 211,47

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 1.000	157,93
1.001 - 1.500	201,72
1.501 - 2.000	265,55
2.001 - 3.000	333,15
3.001 - 4.000	428,87
4.001 - 6.000	517,02
6.001 - 8.000	617,08
8.001 - 10.000	736,59
10.001 - 12.000	852,33
12.001 - 16.000	977,80
16.001 - 20.000	1.065,96
20.001 - 25.000	1.164,93
25.001 - 30.000	1.287,16
30.001 - 40.000	1.470,50

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro 136,29

1.4 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci e ro-ro pax" armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo giornaliero, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1.3). alle stesse navi che effettuano almeno 5 approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 38% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1.3)

1.5 le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

- 1.6 in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto deve richiedere per iscritto alla corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. la richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in forma individuale o associata.
- 1.7 il mancato rispetto di dette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1 punto 1.3.
- 1.8 per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza.
- 1.9 le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.
- 1.10 nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione vhf.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 1.000	97,34
1.001 - 1.500	113,29

B) Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Marghera e San Leonardo, nonché e per i movimenti all'interno delle zone stesse e per tutte le navi che comunque usano la bocca di porto di Malamocco

1. Servizio reso a bordo:

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 1.000	371,74
1.001 - 1.500	467,41

1.501 -	2.000	632,71
2.001 -	3.000	772,01
3.001 -	4.000	999,41
4.001 -	6.000	1.211,70
6.001 -	8.000	1.449,17
8.001 -	10.000	1.728,62
10.001 -	12.000	1.997,14
12.001 -	16.000	2.274,06
16.001 -	20.000	2.497,28
20.001 -	25.000	2.706,19
25.001 -	30.000	2.975,57
30.001 -	40.000	3.352,35

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro 313,01

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	1.000	239,58
1.001 -	1.500	301,25
1.501 -	2.000	407,78
2.001 -	3.000	497,55
3.001 -	4.000	644,12
4.001 -	6.000	780,95
6.001 -	8.000	934,00
8.001 -	10.000	1.114,10
10.001 -	12.000	1.287,16
12.001 -	16.000	1.465,63

16.001 -	20.000	1.609,49
20.001 -	25.000	1.744,15
25.001 -	30.000	1.917,75
30.001 -	40.000	2.160,58

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro 201,73

- 1.4 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci e ro-ro pax" armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo giornaliero, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1.3). alle stesse navi che effettuano almeno 5 approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 38% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1.3)

le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto deve richiedere per iscritto alla corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. la richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in forma individuale o associata.

il mancato rispetto di dette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1 punto 1.3.

per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza.

le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione vhf.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	1.000	117,47
1.001 -	1.500	155,23

2.2 Per le navi di stazza superiore alle 500 GT adibite al traffico locale (draghe, spintori, navi portafanghi) che non siano esentate dalla Capitaneria di porto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del vigente decreto di obbligatorietà del servizio e che si avvalgano della prestazione di pilotaggio in VHF ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto la tariffa base è la seguente:

GT 501-1000 € 13,40 a chiamata (fattura unica mensile)

oppure a scelta dell'utente € 401,74 a forfait mensile.

Con meno di 15 chiamate si applica comunque la tariffa a chiamata.

GT 1001- 1500 € 17,86 a chiamata (fattura unica mensile)

oppure a scelta dell'utente € 535,66 a forfait mensile.

Con meno di 15 chiamate si applica comunque la tariffa a chiamata.

2.3 Per aliscafi, catamarani, spintori, chiatte o similari non adibiti al traffico locale di stazza superiore alle 500GT che possono avvalersi del servizio di pilotaggio in VHF ai sensi dell'articolo 4 del decreto di obbligatorietà la tariffa base per ogni singola prestazione è la seguente:

catamarani/aliscafi o similari € 59,51

spintore/chiatta da 501-1000GT € 45,98

spintore/chiatta da 501-1000GT
con carico pericoloso € 51,22

spintore/chiatta da 1001-1500GT € 59,51

C) Per le navi esentate dall'obbligo del pilotaggio ai sensi dell'articolo 3 del vigente decreto di obbligatorietà che richiedessero il servizio, con pilota a bordo o in VHF, il relativo corrispettivo potrà essere liberamente determinato dalle parti su base contrattuale sia nell'ammontare, comunque entro il limite massimo della tariffa stabilita nel decreto tariffario, sia nella modalità di corresponsione (forfettaria, in abbonamento, ecc.). Copia del contratto dovrà essere depositata presso la Capitaneria di Porto ai fini del visto di cui all'articolo 135 Reg. Cod. Nav.

Articolo 2

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente decreto calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda si farà riferimento alla stazza standard, determinata con le modalità indicate nell'art. 9 del presente decreto.

Articolo 3

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A. per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2;

B. per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 dell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134, o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a base, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1.008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134.
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas – free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R 9 maggio 1968, n° 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134.

C. per prestazioni effettuate con un secondo pilota

50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D. manovre senza macchina/movimenti:

- a) per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 2 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E. pontoni con carichi eccezionali:

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 4

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Nel caso di prestazione resa ai sensi dell'art. 131 reg. cod. nav, in aggiunta alla tariffa dovuta per la prestazione di pilotaggio è dovuto un compenso di 61,14 (sessantuno/14) euro per le navi di stazza fino a 2.000 GT e di 85,61 (ottantacinque/61) euro per le navi di stazza superiore alle 2.000 GT
- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazione da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G. T delle navi pilotate	Tariffa base €
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	87,75
- per navi da 2.001 G.T.	94,00

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 7 ore è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quanto sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G. T delle navi pilotate	Tariffa base €
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	35,10
- per navi da 2.001 G.T.	37,40

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:
- 50% della tariffa base nelle zone di cui al punto A) dell'art. 1.
 - 75% della tariffa base nella zona di San Leonardo.
 - 100% della tariffa base nella zona di Marghera.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di 30 minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre 30 minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 8) Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della Nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Scaglioni in G. T. delle navi pilotate	Tariffa base €
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	87,75
- per navi da 2.001 G.T.	94,00

- 9) Qualora la sospensione di cui al punto 5 del presente articolo sia dovuta all'applicazione delle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima per la navigazione in tempo di nebbia o vento forte il tempo di attesa a bordo è esteso a 60 minuti.

Articolo 5

I compensi di cui all'art. 4 punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), ed 8) hanno carattere forfettario e non sono soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3.

Articolo 6

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, che

nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	75% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	55% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	35% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 7

Le tariffe del servizio di pilotaggio del Porto di Venezia, dovranno essere applicate utilizzando come parametro di stazza lorda quello che segue:

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori in G.T. assai vicini a quelli che si determinerebbero i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

GT = K1 V (dove V = 2,832 VLT e K1 = 0,2 + 0,02 Log. 10 V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

GT = VE x a

Dove VE = L x B x H

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione, delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri	0,75
(Passenger RO-RO - Cargo Ferries)	
Traghetti merci	0,75
- Ro-Ro Cargo General Cargo	

- **Ro-Ro Cargo Containers Ship**
- **Ro-Ro Cargo Ferries**
- **Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)**

Articolo 8

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 7 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Articolo 9

Le tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, ed anche degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere la efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stabiliti nella misura del **18%** per le navi inferiori alle 2.000 GT e del **25%** per le navi superiori alle 2.000 GT e vengono versati dalla Corporazione dei Piloti al Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti.

Il Decreto n° 14/2022 in data 28 febbraio 2022 è abrogato.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL DIRETTORE MARITTIMO
CA (CP) Filippo MARINI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*